

Art. 13 – Funzionamento del Consiglio comunale	
pag. 12	
Art. 14 – Gruppi consiliari	pag. 12
Art. 15 – Esercizio della potestà regolamentare	
pag. 13	
Art. 16 – Giunta comunale	pag. 13
Art. 17 – Elezioni e prerogative	pag. 13
Art. 18 – Composizione	
pag. 14	
Art. 19 – Funzionamento della Giunta	pag. 14
Art. 20 – Attribuzioni	pag. 14
Art. 21 – Deliberazioni degli organi collegiali	pag. 14
Art. 22 – Sindaco	
pag. 15	
Art. 23 – Attribuzioni di amministrazione	
pag. 15	
Art. 24 – Attribuzioni di vigilanza	pag. 16
Art. 25 – Attribuzioni di organizzazione	pag. 17
Art. 25 bis – Mozione di sfiducia, dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco	
pag. 17	
Art. 26 – Vicesindaco	pag. 18

TITOLO II

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPO I

SEGRETARIO COMUNALE

Art. 27 – Principi e criteri fondamentali di gestione	
pag. 19	
Art. 28 – Attribuzioni consultive	pag. 19
Art. 29 – Attribuzioni di sovrintendenza – Direzione – Coordinamento	
pag. 19	
Art. 30 – Attribuzioni di legalità e garanzia	pag. 20

- 2 -

CAPO II

UFFICI

Art. 31 – Principi strutturali ed organizzativi	pag. 20
Art. 32 – Struttura	pag. 21
Art. 33 – Personale	pag. 21

TITOLO III

SERVIZI

Art. 34 – Forme di gestione	pag. 22
Art. 35 – Gestione in economia	pag. 22
Art. 36 – Gestione associata dei servizi e delle funzioni	pag. 22

TITOLO IV

CONTROLLO INTERNO

Art. 37 – Principi e criteri	pag. 23
--	---------

Art. 38 – Revisore del conto. pag. 23

PARTE II
ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO I
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

CAPO I
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

Art. 39 – Organizzazione sovracomunale
pag. 24

CAPO II
FORME COLLABORATIVE

Art. 40 – Principio di cooperazione
pag. 24

Art. 41 – Convenzioni pag. 24

Art. 42 – Consorzi pag. 24

Art. 43 – Accordi di programma pag. 25

TITOLO II
PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 44 – Partecipazione e diritto di accesso pag. 26

- 3 -

CAPO I
INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

Art. 45 – Interventi nel procedimento amministrativo
pag. 26

Art. 46 – Istanze pag. 27

Art. 47 – Petizioni pag. 27

Art. 48 – Proposte
pag. 28

CAPO II
ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

Art. 49 – Principi generali pag. 28

Art. 50 – Associazioni pag. 28

Art. 51 – Partecipazione
pag. 28

Art. 52 – Incentivazione
pag. 29

Art. 53 – Partecipazione alle commissioni
pag. 29

CAPO III

REFERENDUM – DIRITTI DI ACCESSO

Art. 54 – Referendum consultivi pag. 29

Art. 54 bis – Referendum propositivi
pag. 30

Art. 55 – Diritto di informazione pag. 30

TITOLO III

FUNZIONE NORMATIVA

Art. 56 – Statuto pag. 32

Art. 57 – Regolamenti pag. 32

Art. 58 – Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute
pag. 32

Art. 59 – Ordinanze pag. 33

Art. 60 – Norme transitorie e finali
pag. 33

ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1

PRINCIPI FONDAMENTALI

1. La Comunità di Osasco è Ente autonomo locale il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Statuto.

2. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

3. Il Comune rappresenta la comunità dei propri cittadini e ne è al servizio, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, senza distinzione di sesso, di razza, di religione, di lingua, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

Art. 2

FINALITÀ

1. Il Comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini, dei sessi, e per il completo sviluppo della persona umana.

2. Il Comune, nel realizzare le proprie finalità assume il metodo della programmazione: persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri Comuni, della Provincia, della Regione, dello Stato e della convenzione europea relativa alla carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 19 ottobre 1985.

3. L'attività dell'amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.

4. Il Comune, per il raggiungimento dei detti fini promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio.

5. Il Comune riconosce l'identità della Comunità Piemontese dove per Comunità si intende un insieme di genti, presenti in un determinato territorio, legate da comunanze di usi, costumi, tradizioni, storia e lingua.

5 bis. Orienta la propria attività alla tutela ed al recupero dei valori storici e delle tradizioni locali.

5 ter. Per il raggiungimento di questi fini il Comune favorisce e aiuta le Associazioni che si impegnano nel campo piemontesista e qualsiasi iniziativa che miri agli stessi scopi.

5 quater. Il Comune tutela la famiglia riconoscendone il suo ruolo sociale, elemento determinante per la struttura sociale della comunità.

6. Il Comune favorisce la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione. Il Comune deve tendere alla predisposizione di piani per l'utilizzo del

territorio e piani per i servizi, in modo da creare le condizioni e le infrastrutture adatte allo sviluppo armonico delle attività produttive presenti o che saranno insediate nel territorio del Comune stesso. L'obiettivo da raggiungere è una collaborazione tra pubblico, che deve sforzarsi di dare con tempestività regole certe in cui muoversi, e privato, con il suo capitale e il suo spirito di iniziativa, in modo da sfruttare le opportunità di mercato e giungere a quella produzione di ricchezza che, opportunamente distribuita, è indispensabile per il progresso della società. In occasione della predisposizione dei piani sarà sentito il parere e le richieste delle associazioni di categoria.

7. Il Comune favorisce il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con l'attività delle organizzazioni di volontariato.

8. Il Comune favorisce in tutti i settori i diritti inviolabili dei soggetti più deboli e, in particolare dei minori, dei malati degli anziani, dei sofferenti mentali, degli handicappati e dei meno abbienti.

g. Il Comune adotta ogni più appropriata misura per promuovere attività educative e di socializzazione dei minori, per dare cura e assistenza ai bambini e proteggerli da ogni forma di maltrattamento e di discriminazione e per sostenere affinché possano assicurare ai figli una crescita serena e equilibrata.

10. Il Comune tutela la conservazione dell'ambiente naturale e la vivibilità del territorio, conducendo politiche di sviluppo che non alterino l'ambiente socio – economico - culturale ma tendano ad un suo costante miglioramento. Tali finalità richiedono la conservazione o il ripristino di una ordinata armonizzazione tra edilizia abitativa e verde pubblico, fra agricoltura, industria, terziario e turismo, fra residenze e servizi socio assistenziali. Il Comune promuove il rispetto alla natura, lo sviluppo di una mentalità ecologica, la riduzione delle fonti di inquinamento dell'ambiente, la salvaguardia dell'igiene e della salute fisica mentale ed etica della popolazione attraverso interventi di prevenzione, di controllo e di organizzazione degli assetti urbanistici.

11. Il Comune promuove lo sviluppo della cultura, sia attraverso proprie specifiche istituzioni, sia favorendo e coordinando le iniziative di associazioni.

12. Il Comune favorisce e aiuta le organizzazioni di volontariato che si impegnano per attività sociali, rispettandone l'autonomia e stipulando con esse quando può apparire utile delle convenzioni per l'attuazione di progetti specifici. Inoltre impiega obiettori di coscienza per servizi alle persone in difficoltà. Il comune riconosce e valorizza le associazioni culturali, religiose, ricreative e sportive, come luoghi di socializzazione dei cittadini, favorendo l'accoglienza e l'inserimento in esse dei soggetti più deboli.

13. Il Comune difende la propria identità attraverso la tutela dell'autonomia comunale.

Art. 2 bis

METODI E STRUMENTI DELL'AZIONE DEL COMUNE

I. Nella propria azione il Comune si conforma ai seguenti principi e criteri:

a) la programmazione delle proprie politiche e la programmazione degli Enti nel cui territorio il Comune è inserito;

b) la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche ed amministrative;

e) la trasparenza e l'imparzialità dell'Amministrazione e l'informazione dei cittadini sul suo funzionamento;

d) la cooperazione con la Provincia, con la Regione ed altri Enti pubblici per l'esercizio di funzioni e servizi mediante tutti gli strumenti previsti dalla normativa italiana e comunitaria ed in particolare convenzioni, accordi di programma, conferenze di servizi, consorzi;

e) le relazioni e gli scambi nazionali ed internazionali con gli altri Enti locali e la partecipazione alle loro strutture associative.

2. Il Comune si uniforma alla Carta Europea dell'autonomia locale impegnandosi ad operare secondo i suoi principi e per la sua attuazione.

Art. 3

TERRITORIO E SEDE COMUNALE

1. La sede del comune è sita in piazza Resistenza. Presso la detta sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi e le commissioni comunali.

2. Sono in via eccezionale, per esigenze particolari, con deliberazione della Giunta comunale potranno essere autorizzate riunioni degli organi e commissioni in altra sede.

3. Sia gli organi che le commissioni di cui al primo comma, per disposizione regolamentare potranno riunirsi, anche in via ordinaria, in locali diversi dalla sede del Comune.

4. Il territorio del Comune si estende per kmq. 4,2 confinante con i Comuni di Pinerolo, Bricherasio, S. Secondo, Garzigliana.

5. Nel luogo in cui è stata sita la sede del Comune, piazza Resistenza, è esposta la bandiera storica del Piemonte (croce argentata su sfondo rosso bordata di blu, con lambello blu a tre gocce nella parte superiore). La bandiera stessa viene adottata all'interno della sala conciliare, nelle cerimonie e nelle pubbliche ricorrenze.

Art. 4

ALBO PRETORIO

1. Il Consiglio comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad «Albo pretorio», per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

3. Il segretario cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 5

STEMMA E GONFALONE

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome: Comune di Osasco. Lo stesso usato da questo vetusto Comune ha la seguente blasonatura: cotissato, di rosso e di argento, di nove pezzi e caricato di un leone rampante di oro, armato di nero. Segni

esterni di Comune. Blasonatura del gonfalone: tagliato, di rosso e di bianco caricato dell'arma sopra descritta.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco o da una persona da esso incaricata, si può esibire il gonfalone comunale.

3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati, salvo specifica autorizzazione della Giunta comunale. -

4. L'uso del gonfalone è ammesso oltre che nei casi di cui al punto 2 anche nel caso di esequie di amministratori ed ex amministratori comunali.

5. Nelle occasioni ufficiali nella sede del Comune vengono esposti il gonfalone di Osasco e le bandiere della Regione Piemonte, della Repubblica Italiana e dell'Unione Europea.

Art. 5 bis

CITTADINANZA ONORARIA

I. Il Consiglio Comunale può conferire la cittadinanza onoraria a personalità italiane o straniere, non residenti ad Osasco, con propria mozione motivata presentata da almeno 114 ed approvata dalla maggioranza dei 314 dei presenti.

PARTE I ORDINAMENTO STRUTTURALE

TITOLO I ORGANI ELETTIVI

Art. 6 ORGANI

I. Sono organi elettivi del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

Art. 7 CONSIGLIO COMUNALE

1. L'elezione dei Consigli Comunali e la loro durata in carica, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

2. I Consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

3. Il Consiglio si avvale di Commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il Regolamento determina i poteri delle Commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

4. Il Presidente del Consiglio Comunale è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

5. Nei casi in cui il Consiglio è presieduto dal Sindaco questo provvede alla convocazione del Consiglio ai sensi del comma 7).

6. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal Regolamento.

Art. 8 COMPETENZE E ATTRIBUZIONI

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo.

2. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) gli Statuti dell'Ente, i Regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione e le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;

- e) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, le piante organiche e le relative variazioni;
- d) le convenzioni tra i Comuni e quelle tra Comuni e Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
- e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
- f) l'assunzione diretta di pubblici servizi, la costituzione di Istituzioni e di Aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'Ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e dei servizi;
- h) gli indirizzi da osservare da parte delle Aziende pubbliche e degli Enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- i) la contrazione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari;
- 1) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscono mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;
- n) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi a pena di decadenza.

Art. 9

SESSIONI E CONVOCAZIONE

1. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.
2. Sono sessioni ordinarie quelle che comprendono all'ordine del giorno, il conto consuntivo, il bilancio preventivo e l'assestamento di bilancio che dovranno svolgersi rispettivamente entro il mese di giugno, entro il mese di ottobre ed entro il mese di novembre.
3. Ai fini della convocazione, sono comunque ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione previste dall'art. 32/2° lett. b) della legge 142/90.
4. Il Consiglio è convocato dal Sindaco che, sentita la Giunta comunale, formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le norme del regolamento.
- 4 bis. Il Consiglio comunale può altresì essere convocato dal Sindaco su istanza di 115 dei Consiglieri assegnati, in base all'art. 53, comma 1, legge 142/90; tale sessione è considerata straordinaria.

Art. 10

COMMISSIONI

1. Il Consiglio comunale istituisce nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.

2. Il regolamento disciplina oltre alle modalità di nomina, il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento o la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale. Può essere previsto un sistema di rappresentanza plurima o per delega.

3. Le commissioni possono essere inviate a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

Art. 11

ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI

1. Compito principale delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.

2. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio comunale.

3. Il regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:

a) la nomina del Presidente della commissione;

b) le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;

e) forme per l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;

d) metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazioni di proposte.

Art. 12

CONSIGLIERI

1. 1 Consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.

1 bis. 1 Consiglieri entrano in carica all'atto di proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione entrano in carica non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione:

a) le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate per iscritto dal Consigliere medesimo ai rispettivi Consigli. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio la relativa surrogazione che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

2. Le indennità, il rimborso di spese e l'assistenza in sede processuale per fatti connessi all'espletamento del mandato dei Consiglieri sono regolati dalla legge.

2 bis. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle loro Aziende ed Enti dipendenti tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

3. Il Consiglio convalida i Consiglieri eletti. Sulla detta proposta, da depositare almeno 48 ore prima della seduta nella segreteria comunale, il segretario comunale dovrà esprimere il parere di legittimità, limitatamente alla procedura di convocazione.

3 bis. «I Consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno inoltre diritto di presentare interrogazioni e mozioni».

4. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

5. E Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi di legge con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri.

6. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono rassegnate al Sindaco, che deve includerle nell'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio da riunirsi in seduta straordinaria. Le dimissioni sono efficaci dalla presa d'atto del Consiglio.

7. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

Art. 13

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Fermo restando il rispetto delle procedure previste dalla legge per il rinnovo del Consiglio comunale e per l'elezione del sindaco e della Giunta, apposito regolamento interno disciplinerà la convocazione ed il funzionamento del Consiglio.

2. Il regolamento interno di cui al precedente comma 1, dovrà in ogni caso disciplinare:

- a) la costituzione dei Gruppi consiliari;
- b) la convocazione del Consiglio comunale;
- e) la disciplina delle sedute e la verbalizzazione;
- d) la presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni;
- e) l'organizzazione dei lavori del Consiglio;
- f) la costituzione delle commissioni consiliari di cui al precedente art. 10.

3. In pendenza dell'approvazione del Regolamento di cui al precedente comma 2, non-

ché in casi di contestazione, si intendono costituiti tanti gruppi quante sono le liste rappresentate in Consiglio è capogruppo della lista di maggioranza il Consigliere che ha riportato il maggior numero suffragi. Per le liste di minoranza si intendono capigruppo i candidati a Sindaco non eletti.

Art. 14

GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al segretario comunale. Nelle more della designazione, e

dell'approvazione del regolamento i capigruppo sono individuati nei Consiglieri, o componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

2. Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

Art. 15

ESERCIZIO DELLA POTESTÀ REGOLAMENTARE

1. Il Consiglio comunale, nell'esercizio della potestà regolamentare, adotta, nel rispetto della legge e del presente Statuto, regolamenti proposti dalla Giunta per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle relative funzioni.

2. I regolamenti, divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 47 della legge 8 giugno 1990, n. 142, la deliberazione di approvazione, sono depositati nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi con la contemporanea affissione, all'Albo pretorio comunale e negli altri luoghi consueti, di apposito manifesto recante l'avviso del deposito.

3. I regolamenti entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito di cui al precedente comma 2.

Art. 16

GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta è l'organo di governo del Comune.

2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.

3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio comunale.

4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio comunale.

Art. 17

ELEZIONI E PREROGATIVE

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del rispettivo Consiglio.

2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unicamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Il Consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo.

3. Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di Assessore non può essere nel mandato successivo ulteriormente nominato Assessore.

4. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

5. Non possono contemporaneamente far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al 3° grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

Art. 18

COMPOSIZIONE

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da n. 2 Assessori.

2. 1 due Assessori potranno essere nominati tra cittadini non Consiglieri, purché eleggibili ed in possesso di documentati requisiti di prestigio, professionalità e competenza amministrativa.

3. Gli Assessori esterni partecipano al Consiglio, senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti la propria delega.

Art. 19

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori nel rispetto delle norme regolamentari.

2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L'eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo a relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.

3. Apposito regolamento disciplina il funzionamento della Giunta comunale.

Art. 20

ATTRIBUZIONI

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazione collegiali.

2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario o dei funzionari dirigenti, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

Art. 21

DELIBERAZIONE DEGLI ORGANI COLLEGLALI

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza semplice, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto.

2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone.

3. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su «persone», il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in «seduta privata».

4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della giunta sono curate dal segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento. Il segretario comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal Presidente.

5. I verbali delle sedute consiliari e della Giunta Comunale sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 22 SINDACO

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune, rappresenta l'Ente convoca e presiede la Giunta nonché il Consiglio e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.

2. Esercita le funzioni attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dal Regolamento e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

3. Il Sindaco è inoltre competente, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, a coordinare gli orari degli esercizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle Amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'erogazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

4. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio previa diffida, provvede il Prefetto.

5. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

5 bis. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'art. 51 della legge 25 marzo 1993, n. 81 nonché dai rispettivi Statuti e Regolamenti comunali.

6. Prima di assumere le funzioni il Sindaco presta giuramento dinanzi al Prefetto secondo la formula prevista dall'art. 11 del T.U. delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

7. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra.

Art. 23

ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

I. Il Sindaco:

a) ha la rappresentanza generale dell'Ente;

b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico - amministrativa del Comune;

e) coordina l'attività dei singoli Assessori;

d) impartisce direttive al segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;

e) ha facoltà di delega;

f) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge sentita la Giunta o il Consiglio comunale;

g) convoca i comizi per i referendum consultivi (se istituiti);

h) adotta ordinanze ordinarie;

i) rilascia autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché le autorizzazioni e le concessioni edilizie sentite le relative Commissioni;

1) emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza, espropri, che la legge, genericamente, assegna alla competenza del Comune;

m) assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica sentita la Giunta comunale sentita la Commissione competente;

n) adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge e dal regolamento alle attribuzioni della Giunta e del segretario comunale;

o) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi e degli esercizi comunali, sentita la giunta e/o le istanze di partecipazione;

p) le dimissioni del Sindaco comportano la decadenza della Giunta, il Sindaco fa pervenire all'ufficio del segretario comunale l'atto di dimissioni perché il Consiglio comunale prenda atto della decadenza della Giunta;

q) stipula in rappresentanza dell'Ente esclusivamente i contratti rogati dal Segretario comunale poiché nella dotazione organica attuale del Comune di Osasco non esistono figure professionali (dirigenti) che possono essere abilitati alla firma.

Art. 24

ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

I. Il Sindaco:

a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;

b) promuove direttamente o avvalendosi del segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;

e) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;

d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio comunale;

e) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgono le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 25

ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

I. Il Sindaco:

a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio Comunale sentita la Giunta Comunale e lo presiede ai sensi del Regolamento, nel rispetto di quanto precedentemente indicato all'art. 7, comma 7);

b) convoca e presiede la conferenza de capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;

e) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;

d) propone argomenti da trattare e dispone con atto formale (o informale) la convocazione della Giunta e la presiede;

e) ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più Assessori. Su particolari progetti o per particolari motivi che lo esigono può conferire incarichi specifici ad uno o più Consiglieri per l'esercizio di funzioni amministrative di sua competenza inerenti specifiche attività o servizi. Tale incarico deve essere limitato nel tempo;

f) delega la sottoscrizione di particolari specifici atti non rientranti nelle attribuzioni delegate ad Assessori al segretario comunale;

g) riceve le interrogazioni e le mozioni da, sottoporre al Consiglio.

Art. 25 bis

MOZIONE DI SFIDUCIA, DIMISSIONI IMPEDIMENTO, RIMOZIONE, DECADENZA, SOSPENSIONE O DECESSO DEL SINDACO

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco e la rispettiva Giunta cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

3. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

4. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.

5. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 3 trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

TITOLO I - Scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della rispettiva Giunta

Art. 26

VICE SINDACO
SEGRETARIO COMUNALE

Art. 27 Vice Sindaco è colui che esercita funzioni vicarie in caso di assenza o di impedimento del Sindaco

PRINCIPI E CRITERI FONDAMENTALI DI GESTIONE

2. Esso è nominato dal Sindaco con lo stesso decreto di nomina della Giunta Comunale. L'accettazione della nomina ad Assessore costituisce implicita accettazione della nomina alla carica di Vice Sindaco contenuta nel decreto.

3. In caso di assenza o di impedimento anche del Vice Sindaco, le funzioni sostitutive sono esercitate dall'altro Assessore. In caso di ulteriore assenza dei

Consiglieri comunali in ordine di proclamazione.

2. In particolare:

a) in coerenza con gli obiettivi, i programmi e le direttive dell'Amministrazione e nel rispetto del principio della distinzione fra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, adotta i provvedimenti di organizzazione e gli atti di gestione di sua competenza per l'attuazione dei programmi stessi;

b) informando il Sindaco sulla sua attività, sovrintende e coordina l'attività dei funzio- nari con poteri di sostituzione in caso di inerzia degli stessi;

e) dirime i conflitti di competenza che possono eventualmente insorgere tra gli uffici e separatamente, &a i funzionari responsabili nei confronti dei quali ha il compito di proporre l'adozione delle misure previste dal l'ordinamento;

d) svolge funzioni gestionali che non siano espressamente attribuibili agli organi elettivi e che non comportino attività deliberativi;

e) assolve alle altre funzioni che gli sono attribuite dalla legge e dallo Statuto.

Art. 28

ATTRIBUZIONI CONSULTIVE

1. Il segretario comunale partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione della Giunta, a quelle esterne.

2. Se richiesto, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori ed ai singoli Consiglieri.

3. Esplicita e sottoscrive i pareri previsti dalla legge sulle proposte di provvedimenti deliberativi.

Art. 29

ATTRIBUZIONI DI SOVRINTENDENZA - DIREZIONE - COORDINAMENTO

1. Il segretario comunale esercita funzioni d'impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale.

2. Autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi ed i permessi del personale, con l'osservanza delle norme vigenti ed in coerenza con le direttive dell'Amministrazione Comunale.

3. Adotta provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle modalità previste negli accordi in materia ed in coerenza con le direttive dell'Amministrazione Comunale.

4. Esercita il potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza. solleva contestazioni i addebiti, propone provvedimenti disciplinari ed adotta le sanzioni del richiamo scritto e della censura nei confronti del personale, con l'osservanza delle norme regolamentari.

Art. 30

ATTRIBUZIONI DI LEGALITA E GARANZIA

1. Il segretario partecipa alle sedute degli organi collegiali, delle commissioni e degli altri organismi. Cura altresì la verbalizzazione, con facoltà di delega entro i limiti previsti dalla legge.

2. Riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette al controllo eventuale.

3. Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.

4. Riceve l'atto di dimissioni del Sindaco, le proposte di revoca e la mozione di sfiducia costruttiva.

5. Cura la trasmissione degli atti deliberativi al Comitato Regionale di Controllo ed attesta, su dichiarazione del messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all'Albo e l'esecutività di provvedimenti ed atti dell'Ente.

6. Potestà di rogito nell'esclusivo interesse dell'amministrazione comunale di atti e contratti di cui alle vigenti disposizioni di legge con cura degli adempimenti consequenziali.

CAPO II

UFFICI

Art. 31

PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI

I. L'amministrazione del Comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:

a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti - obiettivo e per programmi;

b) analisi e individuazione delle produttività e dei carichi funzionari di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;

e) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomi decisionale dei soggetti;

d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

2. Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

Art. 32

STRUTTURA

1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'Ente secondo le norme del regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

Art. 33

PERSONALE

1. 111 Sindaco e la Giunta Comunale promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'ente che danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto.

3. Il regolamento dello stato giuridico ed economico del personale disciplina in particolare:

- a) struttura organizzativo - funzionale;
- b) dotazione organica;
- e) modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
- d) diritti, doveri e sanzioni;
- e) modalità organizzativi della commissione di disciplina;
- f) trattamento economico.

TITOLO III SERVIZI

Art. 34

FORME DI GESTIONE

I. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge, oppure in forma consorziata con altri Enti.

Art. 35

GESTIONE IN ECONOMIA

I. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono di norma disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 36

GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI

I. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriata tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

TITOLO IV CONTROLLOINTERNO

Art. 37

PRINCIPI E CRITERI

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.

2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'Ente. È facoltà del Consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.

4. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo - funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dell'Ente.

Art. 38

REVISORE DEL CONTO

1. Il revisore del conto, oltre a possedere requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a Consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.

2. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza. Saranno altresì disciplinate con il regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile ai Sindaci delle S.p.A.

3. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, il revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

PARTE II
ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO I
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

CAPO I
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

Art. 39
ORGANIZZAZIONE SOVRACOMUNALE

I. Il Consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri Enti pubblici territoriali, al fine di coordinare ed organizzare unicamente agli stessi i propri servizi.

CAPO II
FORME COLLABORATIVE

Art. 40
PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

I. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri Enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 41
CONVENZIONI

I. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri Enti locali o loro Enti strumentali.

2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio comunale e a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 42
CONSORZI

I. Il Consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra Enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o

imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzativi per i servizi stessi, previsto nell'articolo precedente.

2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente art. 44 deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli Albi pretori degli Enti contraenti.

3. Il Consiglio comunale, unicamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo Ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.

4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi Enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 43

ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Il Sindaco per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:

- a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
- b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli Enti coinvolti;
- e) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione d'intenti del Consiglio comunale, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

TITOLO II PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 44 PARTECIPAZIONE E DIRITTO DI ACCESSO

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed, ai servizi dell'Ente.

3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.

4. L'amministrazione può avvitare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

5. Il Comune assicura a tutti l'accesso agli atti amministrativi, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge, rilasciando, quando ne è richiesto, copia del documento dietro pagamento del solo costo.

6. Il Comune assicura la pubblicità delle riunioni del Consiglio comunale mediante opposizione di manifesti contenenti l'ordine del giorno.

CAPO I INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

Art. 45 INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.

2. La rappresentanza degli interessi da tutela può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.

3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'Albo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.

6. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del provvedimento.

7. Il responsabile dell'istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.

8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.

9. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.

10. I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.

11. La Giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

Art. 46

ISTANZE

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.

2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco, o dal segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

Art. 47

PETIZIONI

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Il regolamento di cui al terzo comma dell'art. 49 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro 30 giorni dalla presentazione. 4. Se il termine previsto al comma terzo non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.

5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 48

PROPOSTE

1. Il 10% degli elettori possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 30 giorni successivi all'organo competente, corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 30 giorni dalla presentazione della proposta.

3. Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

CAPO II

ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

Art. 49

PRINCIPI GENERALI

Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo art. 57 l'accesso ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.

2. 1 relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal Consiglio comunale.

Art. 50

ASSOCIAZIONI

1. La Giunta comunale sentita l'apposita commissione registra, previa istanza degli interessati e per fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio.

2. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro 30 giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.

Art. 51

PARTECIPAZIONE

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti. Favorisce inoltre

l'esercizio del diritto dei cittadini e abitanti di riunirsi per fini non vietati dalla legge, mettendo a disposizione locali per riunioni previa presentazione di domanda al Sindaco.

2. Il Comune procede a consultazione della popolazione attraverso pubbliche assemblee in occasione dell'approvazione del piano regolatore o di sue varianti ed altre scelte di particolare interesse collettivo. La consultazione è promossa dal Comune di ufficio o su richiesta di almeno il 10% degli elettori del Comune entro il termine di 30 gg. dalla richiesta.

3. Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta.

Art. 52

INCENTIVAZIONE

1. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria - patrimoniale, che tecnico - professionale e organizzativo.

Art. 53

PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI

1. Le commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, invitano ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

CAPO III

REFERENDUM - DIRITTI DI ACCESSO

Art. 54

REFERENDUM CONSULTIVI

1. Per favorire la consultazione della cittadinanza e l'effettiva partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa è prevista l'indizione e l'attuazione di referendum consultivi tra la popolazione comunale in materie di esclusiva competenza locale che hanno rilevanza per l'intera comunità.

2. Sono escluse dal referendum le materie concernenti tributi locali, atti di bilancio, norme statali o regionali contenenti disposizioni per l'Ente, revisione dello Statuto, e per 4 anni, le materie già oggetto di precedenti referendum con esito negativo.

3. L'iniziativa del referendum può essere presa:

a) dal Consiglio Comunale con maggioranza assoluta;

b) dal 15% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, mediante sottoscrizioni a firme autenticate.

4. Il quesito su cui viene proposta la consultazione deve essere formulato in modo chiaro e non equivoco, senza contenere neppure in forma indiretta giudizi o apprezzamenti.

5. La proposta di referendum di cui al presente articolo deve essere presentata al Segretario comunale.

6. L'ammissibilità dell'oggetto del referendum sia sotto l'aspetto sostanziale che sotto quello formale nonché la verifica della regolare autenticazione delle firme dei proponenti sono verificate da una Commissione composta dal Segretario comunale, dai capigruppo consiliari e da un rappresentante del Comitato promotore del referendum, quest'ultimo senza diritto di voto.

7. Contro la dichiarazione di inammissibilità del referendum proposto, che deve essere adeguatamente motivata, è ammesso ricorso al CO.RE.CO. che si esprimerà di conseguenza.

8. Ultimata la verifica entro 30 giorni dalla presentazione del quesito referendario, la Commissione ne presenta una relazione al Consiglio Comunale.

g. Il referendum è indetto dal Sindaco entro 30 giorni dalla dichiarazione di ammissibilità, attraverso apposita deliberazione. La consultazione deve avvenire di norma entro 90 giorni dal provvedimento che lo ha indetto.

10. Affinché il referendum sia valido occorre che vi abbia partecipato il 50% degli elettori assegnati al Comune.

11. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi; in caso negativo il quesito è dichiarato respinto.

12. Entro 60 giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del referendum la Giunta Comunale o il Consiglio, a seconda della competenza, dovrà discutere e deliberare sull'argomento soggetto a referendum; nel caso il referendum abbia avuto esito negativo il Consiglio Comunale ne prenderà comunque atto. Trattandosi di referendum con valore consultivo, il suo esito non vincola l'amministrazione a deliberare in conformità ad esso ma soltanto a motivare adeguatamente i motivi per cui l'orientamento espresso dal referendum non può essere accolto.

13. 1 referendum consultivi possono aver luogo preferibilmente in coincidenza con altre operazioni di voto.

Art. 54 bis

REFERENDUM PROPOSITIVI

I. Con le stesse modalità previste per il referendum consultivo è ammesso il referendum propositivo, il quale dà la possibilità alla popolazione di esprimere la propria volontà su qualsiasi materia, ad eccezione di attività amministrative vincolate da leggi statali e regionali, a materie di tributi locali e tariffe e su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria negli ultimi 4 anni.

Art. 55

DIRITTO DI INFORMAZIONE

I. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste dal regolamento che disciplina la materia.

2. L'Ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'Albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli altri.

3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, dove avere carattere di generalità.

4. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 legge 7 agosto 1990, n. 241.

TITOLO III FUNZIONE NORMATIVA

Art. 56 STATUTO

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno il 10% degli elettori per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

3. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forma di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

4. Le modifiche dello Statuto devono essere approvate con maggioranza dei 213 dei Consiglieri assegnati al Comune.

Art. 57 REGOLAMENTI

1. Il Comune emana regolamenti:

a) nelle materie ad esse demandate dalla legge o dallo Statuto;

b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli Enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'art. 51 del presente Statuto.

5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati. 6. 1 regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo pretorio: dopo l'adozione

della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. 1 regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 58 ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI A LEGGI SOPRAVVENUTE

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella legge 8 giugno

1990, n. 142, ed in altre leggi e nello Statuto stesso, entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 59

ORDINANZE

1. Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.

2. Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'Albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarli.

3. Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2 dell'art. 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

4. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.

5. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al prece ente comma terzo.

4

1

Art. 60

NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Copie del presente Statuto deve essere pubblicato nelle forme di legge e trasmesso a tutti i Consiglieri comunali, a tutti gli uffici pubblici operanti sul territorio comunale. 2. Deve essere pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte dopo il controllo del CO.RE.CO., ed affisso ed inviato al ministero dell'interno per essere inserito nella

raccolta ufficiale degli Statuti.

3. Il Consiglio approva entro un anno i regolamenti previsti dallo Statuto. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.

